



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, ed, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto decreto legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** l'art. 7 d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale stabilisce che:

- co. 1: *Gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE);*
- co. 2: *Il citato fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati con decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;*

**VISTO** il co. 541 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (LB2021) il quale dispone che “*Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.*”;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, l'articolo 9 in materia di “Fabbisogno, budget e spese di personale”;

**VISTO** l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” il quale stabilisce che:

- co. 1: *Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:*



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

*a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*

*b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

*c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*

*- co. 2: Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:*

*a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*

*b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*

**CONSIDERATE** le unità di personale indicate per l'anno corrente dagli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui al richiamato articolo 20 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

**CONSIDERATA** l'opportunità che le procedure di stabilizzazione espletate ai sensi dell'art. 20 comma 2 del medesimo decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 prevedano la valorizzazione della qualità dei profili professionali oggetto di valutazione, dando priorità all'ingresso di ricercatori e tecnologi di elevato livello scientifico e tecnologico attestato da esperienze nella partecipazione e coordinamento a progetti e programmi di ricerca nazionale ed internazionale e da una produzione scientifica riconosciuta e qualificata;

**RITENUTO DI** procedere al riparto delle risorse necessarie all'espletamento delle procedure di stabilizzazione come previste dagli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca per un importo complessivo pari ad euro 12.545.000 secondo la tabella n.1 allegata;

**RITENUTO** altresì di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano mediante l'assunzione di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 1 comma 541 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**RITENUTO** pertanto di destinare, a fronte dello stanziamento complessivo pari a 25 milioni di euro di cui all' art. 1 comma 541, la somma di euro 12.545.000 all'espletamento delle procedure di stabilizzazione finalizzate all'assunzione di personale negli enti pubblici di ricerca art. 20, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

**RITENUTO** di procedere al riparto della restante somma, derivante dalla differenza della somma prevista ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 541, pari a 25 milioni di euro, e della somma, pari a 12.545.000 milioni di euro destinata alla stabilizzazione di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca, per un importo complessivo pari ad euro 12.455.000 per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi, secondo la tabella n.2 allegata;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### **DECRETA**

#### **ART.1**

1. A fronte dello stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 541, a decorrere dall'anno 2021, una quota pari a 12.545.000 milioni di euro, finalizzata alla stabilizzazione di personale avente i requisiti di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è ripartita, tra gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Le modalità di calcolo e la conseguente determinazione dello stanziamento di cui al comma precedente da assegnare in favore di ciascun ente sono contenute nella tabella allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante (tabella n. 1).

#### **ART. 2**

3. La residua quota di euro 12.455.000 derivante dalla differenza dello stanziamento complessivo di 25 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 e delle risorse destinate alla stabilizzazione di personale come indicate all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari a 12.545.000 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, è ripartita tra gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi.
4. Le modalità di calcolo e la conseguente determinazione delle quote dello stanziamento complessivo di cui al comma precedente da assegnare in favore di ciascun ente sono contenute nella tabella allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante (tabella n. 2).
5. Ciascun ente utilizza le risorse assegnate per le assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi, nei tre livelli di profilo, dando priorità all'ingresso di giovani di elevato livello scientifico e tecnologico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato dell'ente che procede all'assunzione, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione. Per giovani si intende soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni o che abbiano maturato esperienza e competenza tecnologica equivalente e documentata da non più di otto anni, dal diploma di laurea o laurea specialistica. Al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei candidati previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente la qualità della produzione scientifica, l'aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali, l'aver diretto, coordinato o partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi, nazionali o internazionali, l'aver maturato almeno tre anni di esperienza, a



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

qualsiasi titolo, in centri di ricerca, enti, organismi e istituzioni, nazionali o internazionali, pubblici o privati.

### **ART. 3**

1. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al presente decreto sono da considerare come posizioni al di fuori della dotazione organica in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e possono essere effettuate, oltre che con le ordinarie procedure di selezione, anche utilizzando le graduatorie vigenti.
2. Le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al presente decreto, restano nella disponibilità di ciascun ente come assegnazione ordinaria dell'anno da destinare comunque al sostegno delle attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi assunti ai sensi del presente decreto.
3. Con successivi decreti dirigenziali si provvederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa e conseguenti erogazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*